

Milano, 06 Novembre 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 34/2019

<p>ECOBONUS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SCONTO SUL CORRISPETTIVO</p>

INTRODUZIONE

Con l'art. 10 del DL 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") commi 1 e 2, sono state apportate delle modifiche e integrazioni agli **articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013 e successive modifiche** riguardanti gli **incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico a partire dall'esercizio 2019**.

Gli articoli 14 e 16 citati consentono ai soggetti privati e alle persone giuridiche aventi diritto alle detrazioni fiscali da utilizzare in dichiarazione dei redditi per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di riduzione del rischio realizzati su singoli immobili o parti comuni condominiali di optare, in luogo dell'utilizzo diretto di detta detrazione fiscale, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

L'art 10 del Decreto Crescita ha inserito all'art. 14 e 16 D.L. 63/2013 rispettivamente i comma 3.1 e comma 1 octies la possibilità da parte dei soggetti privati e persone giuridiche aventi diritto alle detrazioni fiscali di optare per un **contributo** di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto (cd. "Ecobonus" e "Sismabonus").

In aggiunta a tale novità, l'art. 10 citato ha introdotto al comma 3 ter, per alcuni interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, la **possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF (del 50%) di cedere** tale detrazione ai propri fornitori di beni e servizi **ma non di godere di uno sconto sul corrispettivo** come invece introdotto per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico di cui all'art 14 e 16 D.L. 63/2013.

Pertanto, la possibilità di ottenere lo **sconto sul corrispettivo** in luogo della detrazione fiscale riguarda esclusivamente:

- Gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- Gli interventi di adozione di misura antisismiche di cui all'art. 16 dello stesso D.L. 63/2013

Le modalità attuative dell'utilizzo del contributo, ovvero dello sconto sul corrispettivo, sono state definite nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31.07.2019 n. 660057 (di seguito il "**Prov. 660057**").

Tale circolare tratterà con particolare attenzione le novità inerenti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 ovvero l'Ecobonus e gli interventi di cui alla lett. h) dell'art. 16 bis del TUIR entrambi effettuati su singole unità immobiliari e non su parti comuni condominiali.

ECOBONUS E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX ART. 14 DL 63/2013

Per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 14 del DL 63/2013 il soggetto persona fisica o giuridica cui compete la detrazione fiscale in sede dichiarativa, in luogo dell'utilizzo diretto di tali detrazioni, può optare per:

- la **cessione del credito** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati "collegati" all'intervento come già previsto dal comma 2-sexies dell'art. 14 del D.L. 63/2013;
- uno **sconto sul corrispettivo**, anticipato esclusivamente dal fornitore che ha effettuato gli interventi come previsto dal comma 3.1 dell'art. 14 del D.L. 63/2013 recentemente aggiunto dall'art. 10 del Decreto Crescita.

Sconto sul corrispettivo

Lo sconto sul corrispettivo deve essere:

- (i) di ammontare pari all'ammontare della detrazione spettante in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento;
- (ii) può essere applicato soltanto dai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolati (primi cessionari);

L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Modalità di esercizio dell'opzione

L'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione è comunicato all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, accedendo alla area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione oltre a indicare i dati dell'avente diritto alla detrazione, l'importo della spesa sostenuta e la tipologia degli interventi è necessario indicare anche l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate utilizzando il modello allegato al Prov. 660057 anche tramite PEC.

Recupero dello sconto praticato da parte del fornitore

Il fornitore recupera l'ammontare dello sconto riservato al cliente sotto forma di credito d'imposta da utilizzare (i) esclusivamente in compensazione mediante modello F24 presentato in via telematica e (ii) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'esercizio dell'opzione e (iii) **in 5 quote annuali di pari importo**.

Non si applicano i limiti di compensazione previsti dall'art. 34 della L. 388/2000 e dall'art. 1 c. 53 della L. 244/2007 riguardanti rispettivamente, i limiti di € 700.000,00 per le compensazioni annuali e di € 250.000,00 dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

In alternativa a quanto sopra, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi ma questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche.

La comunicazione della cessione deve essere fatta in questo caso dal fornitore (primo cessionario) con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Il secondo cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 alle stesse condizioni applicabili al cedente (primo cessionario), dopo l'accettazione della cessione, da effettuare sempre con le medesime funzionalità.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO EX ART. 16 BIS TUIR – CESSIONE DELLA DETRAZIONE

L'art. 10 co. 3-ter del Decreto Crescita stabilisce che i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli *interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR* possono optare per la **cessione** del corrispondente **credito in favore dei fornitori**, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Al riguardo si precisa che:

- (i) trattasi di una detrazione ai soli fini dell'IRPEF;
- (ii) a fronte degli interventi di cui all'art. 16 bis del TUIR **non è applicabile lo sconto sul corrispettivo** ma si applica la "ordinaria" possibilità di cedere la detrazione fiscale ai propri fornitori.

La cessione dei crediti è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni con le modalità di cui al punto 4 del Prov. del 18.04.2019 prot. 100372.

Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 **in 10 quote annuali di pari importo** a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere chiesta a rimborso.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell'intervento può cedere a sua volta il credito solo ai propri fornitori di beni e servizi (e non ad altri soggetti privati) per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche.

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Se, a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene accertata:

- **la mancata integrazione**, anche parziale, dei **requisiti oggettivi** che danno diritto alle detrazioni d'imposta, si provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti avanti diritto alle stesse detrazioni, maggiorato di interessi e sanzioni;
- **l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta** da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

MODELLO UNICO PER CESSIONE E SCONTO

Come precisato nelle motivazioni del Provv. 66005 è previsto l'utilizzo di un unico modello:

- sia per la comunicazione della cessione delle detrazioni fiscali;
- sia per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto del corrispettivo.

Il modello allegato al Provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 che riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, tuttavia, può continuare ad essere utilizzato fino al 31.12.2019.

Distinti saluti.